# **COMUNE DI PRAY**

PROVINCIA DI BIELLA VIA ROMA 21 - 13867 PRAY TEL. 015/767035 - 767283 SERVIZI SCOLASTICI - ASILO NIDO

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO

#### DELL'ASILO NIDO COMUNALE

## ART. 1

Nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale, che garantisca adeguata assistenza alle famiglie e faciliti l'accesso delle donne al lavoro, in attuazione delle Leggi n.1044 del 06/12/1971, n.891 del 29/11/1977 e delle Leggi Regionali 15/01/1973, n.3 e successive modificazioni ed integrazioni e n.32 del 24/07/1984, è stato istituito in esecuzione della deliberazione consiliare n.152 del 17/07/1979, un Asilo Nido Comunale, la gestione ed il controllo del quale sono disciplinati dal presente regolamento comunale.

#### ART. 2

L'Asilo Nido Comunale va visto come prima fase di utenza dei servizi didattici e medico - psico - pedagogici, che spettano di diritto a tutti i cittadini. Esso è rivolto alla prevenzione dell'handicap ed al superamento di dislivelli nella capacità di apprendimento e di comunicazione legati alle condizioni socio - familiari di ciascuno. Perciò, oltre a rispondere, nelle sue modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie, deve favorire l'armonico sviluppo del bambino sotto il profilo dei requisiti tecnici, edilizi, organizzativi. Il servizio, compresi gli alimenti per i lattanti e per i divezzi, è fornito dal Comune alle famiglie dietro pagamento di una retta mensile.

# **ART. 3**

Le spese per la gestione dell'Asilo Nido trovano collocazione in appositi interventi del Bilancio comunale e vengono finanziate con:

- contribuzioni a carico delle famiglie (rette versate dai genitori, da deliberarsi annualmente dalla Giunta Comunale, sentita l'apposita Commissione per l'Asilo Nido di cui al successivo articolo 4);
- contribuzioni integrative e/o sostitutive delle precedenti, a carico degli enti convenzionati;
- contributo regionale di gestione e funzionamento;
- trasferimenti da Comuni ed Enti Convenzionati;
- eventuali altre entrate e/o contributi, di natura corrente e con vincolo di destinazione;
- proprie risorse di bilancio per la parte residua.

## ART. 4

L'Asilo Nido è gestito dal Comune, che si avvale della partecipazione delle famiglie e delle forze sociali organizzate nel suo territorio. A tal fine viene istituita una Commissione così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato;
- b) da n.1 membro nominato dal Sindaco su indicazione della minoranza;
- c) da n.3 rappresentanti dei genitori dei bambini che fruiscono dell'Asilo Nido;
- d) dal Responsabile del Servizio;
- e) da n.1 rappresentante del personale operante presso l'Asilo Nido Comunale.

I rappresentanti dei genitori vengono eletti annualmente dai genitori dei bambini o da chi ne fa legalmente le veci.

La Commissione rimane in carica 4 anni, e comunque decade con l'Amministrazione Comunale.

Coloro che perdono durante i 4 anni i requisiti per essere eletti vengono sostituiti mediante nuove elezioni. Alla surrogazione si procederà anche nel caso in cui uno dei seggi rimanga vacanate.

Alle riunioni della Commissione potranno partecipare, su invito della Commissione stessa, n.1 rappresentante di ciascun Ente convenzionato, nonchè esperti in problemi medico - pediatrici e psico - pedagogici.

#### ART. 5

Qualora uno dei membri della Commissione sia assente senza giustificazione per tre sedute consecutive della Commissione stessa, verrà considerato decaduto ed il suo posto verrà dichiarato vacante.

# ART. 6

Il Presidente della Commissione di cui all'art. 4 è eletto nel seno della Commissione stessa nella prima riunione valida, a maggioranza assoluta di votanti ed a scrutinio segreto.

Se dopo due votazioni libere nessuno dei candidati avrà ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione libera e sarà proclamato eletto colui che otterrà la maggioranza semplice.

# <u>ART. 7</u>

Le sedute della Commissione non sono valide se, in prima convocazione, non interviene almeno la metà dei suoi componenti ed, in seconda convocazione, almeno un terzo. Le sedute in seconda convocazione possono aver luogo non meno di un'ora dopo la prima deserta.

Gli avvisi di convocazione devono essere diramati dal Presidente e fatti recapitare al domicilio dei membri della Commissione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e almeno 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

Ogni proposta si intende approvata soltanto qualora ottenga la maggioranza assoluta dei votanti.

#### ART. 8

La Commissione deve riunirsi di norma due volte all'anno (entro i mesi di giugno e dicembre). Il Presidente può comunque convocarla ogni qual volta lo reputi necessario ed opportuno e deve convocarla quando lo richieda il Sindaco o un terzo dei suoi componenti.

#### ART.9

I compiti della Commissione di cui ai precedenti articoli, conformemente all'art.12 della Legge Regionale 15/01/1973, n.3 sono:

- 1) predisporre il Regolamento e le sue eventuali modifiche, che devono essere approvate dal competente Consiglio Comunale, sentita l'Azienda Sanitaria Regionale Locale per le materie di competenza;
- 2) vigilare e controllare sulla applicazione delle norme stabilite dal regolamento interno e sul funzionamento dell'Asilo Nido;
- 3) esaminare le domande di ammissione all'Asilo Nido, disponendo l'accettazione in base al regolamento interno;
- 4) proporre piani di acquisto e rinnovo delle attrezzature e del materiale per il gioco;
- 5) promuovere cicli di studio, incontri con esperti, scambi di esperienze con operatori di altri Asili Nido, per una sempre maggior efficienza di tale servizio ed una più elevata formazione del personale;
- 6) mantenere collegamenti costanti con gli operatori dei servizi socio sanitari presenti nel territorio e con i loro comitati di gestione.

#### **ART. 10**

La Responsabile del Servizio funge da segretaria nelle sedute della Commissione e ne stende i relativi verbali, questi ultimi saranno resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Asilo Nido. Copia dei verbali deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 11**

Ai genitori è consentito riunirsi in assemblea nei locali dell'Asilo Nido in data e ora da concordarsi con la responsabile del servizio.

Per la convocazione dell'assemblea, occorre una richiesta, accompagnata dall'ordine del giorno, presentato da un quinto dei genitori. Ottenuta l'autorizzazione, i genitori promotori ne daranno tempestiva comunicazione mediante affissione all'albo. In ogni caso l'assemblea dei genitori è convocata almeno una volta all'anno a cura dei rappresentanti di cui all'art.4.

# **ART. 12**

Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizini di legge e regolamenti vigenti in materia e, in particolare, alle Leggi Regionali 15/01/1973 n.3 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 32 del 24/07/1984.